



Promemoria per detentori di animali selvatici

La tenuta di animali, sia domestici che selvatici, è regolamentata in Svizzera per tutelare la dignità e il benessere degli animali. (LPan, art.1).

1. Basi legali
 - Legge federale sulla protezione degli animali (LPan) del 16 dicembre 2005
 - Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008
 - Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) del 20 giugno 1986
 - Legge d'applicazione alla Legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio 1987
 - Regolamento d'applicazione alla legge cantonale sulla protezione degli animali, del 30 giugno 1987
 - Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC) del 11 dicembre 1990
 - Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC) del 11 luglio 2006

2. Autorizzazione

La domanda di autorizzazione per detenere animali selvatici in cattività va inoltrata tramite il formulario ufficiale all'Ufficio del Veterinario Cantonale.

Per gli animali indigeni, ad esempio una lepre o un cervo, è richiesto il preavviso dell'Ufficio caccia e pesca (art. 12, RALCC).

L'autorizzazione per tenute private di animali selvatici ha una validità di **due** anni, il titolare dell'autorizzazione deve chiederne il rinnovo prima della scadenza.

3. Acquisto / vendita di animali

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un'autorizzazione valida (OPAn, art. 109).

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale (OPAn, art 110).

4. Controlli e annunci

Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali e preannunciare i mutamenti importanti dell'effettivo secondo le istruzioni dell'autorità cantonale (OPAn, art. 93).

- Tenute professionali

Sono considerate tenute professionali di animali selvatici (OPAn, art. 90):

 - giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitati a pagamento o gratuitamente, ma che sono gestiti in connessione con esercizi a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
 - le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
 - le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca

5. Condizioni di
detenzione minime

L'OPAn fissa i parametri strutturali e gestionali minimi per la tenuta delle singole specie. Di seguito sono elencate le dimensioni minime per le specie di animali selvatici allevati comunemente in Ticino. Per gli altri animali si consiglia di consultare l'OPAn: http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html.

Furetti:

La gabbia deve avere una superficie minima di almeno 15 m². Gabbie di dimensioni ridotte (**minimo 4 m² e 2.4 m³**) sono ammesse alla condizione che l'animale abbia la possibilità di muoversi all'infuori della gabbia quotidianamente durante alcune ore. Rendiamo attenti i potenziali interessati che molte delle gabbie in vendita come "per furetti" non sono conformi.

Grandi ara e cacatoa:

Dal 2001 le tenute di grandi ara e cacatoa sono soggetti ad autorizzazione. Per due animali occorre una voliera interna di almeno 10 m² con un'altezza minima di 3 m, 1m² di superficie per ogni ulteriore animale. Un parco esterno è facoltativo, gli animali devono sempre avere libero accesso al parco interno.

Iguane verdi:

Le dimensioni minime del terrario sono calcolate in base alle dimensioni degli animali, occorre però valutare da subito se esistono le condizioni strutturali per poter in seguito ampliare le dimensioni del terrario se si acquistano animali giovani! Per due esemplari di iguana verde occorre una superficie di 4x3 volte la lunghezza del corpo dell'animale (LC) ed un'altezza minima di 4 volte la lunghezza LC. Esempio: per due iguane di 50 cm di lunghezza (da calcolare dalla punta del muso all'apertura della cloaca) occorre un terrario con superficie di 3m² ((0.5 m x4)x(0.5 m x3)) per un'altezza di 2 m (0.5 m x4). Gli animali devono avere a disposizione delle strutture verticali su cui arrampicarsi come pure la possibilità di bagnarsi.

Cervi di media taglia (cervo Sika, daino):

Per parchi con suolo naturale occorrono 1500 m² per 8 animali, altri 180 m² per ogni ulteriore animale. Gli animali delle specie sensibili al freddo (cervi Sika) devono avere a disposizione un riparo. La recinzione metallica deve avere un'altezza minima di 200 cm (il filo spinato non è permesso).

Mufloni:

Per 10 animali occorrono 500 m², altri 50 m² per ogni ulteriore animale. La conformazione del terreno deve permettere agli animali di arrampicarsi (rocce o strutture simili). La recinzione metallica deve avere un'altezza minima di 200 cm (il filo spinato non è permesso).

Camelidi del Nuovo Mondo (lama e alpaca):

Dal 2001 questi camelidi non sono più considerati animali selvatici e per la loro non è più necessaria un'autorizzazione di tenuta. Le condizioni strutturali minime per la custodia di questi animali rimangono comunque invariate. Per 6 animali occorrono 250 m², altri 30 m² per ogni ulteriore animale. Gli animali devono avere a disposizione un riparo (chiuso su almeno tre lati), 2m² per animale, la dimensione minima dev'essere di 4 m² (tabella 6, allegato 1 OPAn).

6. Indirizzi utili:

Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona
tel: 091 814 41 00, fax: 091 814 44 44, <http://www.ti.ch/vet>

Ufficio federale di veterinaria: <http://www.bvet.admin.ch/>